

IN BREVE:

1. La nuova classificazione ATECO 2025;
2. Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA;
3. Obbligo di iscrizione della pec degli amministratori nel Registro delle imprese: chiarimenti e scadenze;
4. On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater;
5. Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento;
6. Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime agevolato per gli impatriati;
7. Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate;
8. Detrazione IVA e reverse charge: obbligo di dettaglio in fattura.

APPROFONDIMENTO:

- Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per gli impatriati.

IN BREVE

1. La nuova classificazione ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2025, viene adottata a livello amministrativo a partire dal **1° aprile 2025**.

L'individuazione del codice ATECO più adatto a rappresentare l'attività svolta spetta al titolare dell'attività economica che deve comunicarlo, fin dall'inizio attività, all'Agenzia delle Entrate e, se necessario, alla Camera di Commercio e ad altri enti.

È una scelta da fare con attenzione perché svolgere un'attività con un codice ATECO sbagliato può implicare gravi conseguenze, incluse anche sanzioni amministrative pecuniarie.

Le Camere di Commercio hanno informato di aver sviluppato apposite soluzioni per implementare la nuova codifica ATECO nel Registro delle imprese. Il **processo di riclassificazione** sarà **eseguito d'ufficio a partire dal 1° aprile 2025** e le imprese interessate saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di Commercio.

La nuova codifica ATECO 2025 introduce **significative modifiche** sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti; **non è quindi scontato che il processo di riclassificazione eseguito**

d'ufficio conduca alla situazione corretta.

Sarà quindi in ogni caso necessario **verificare i risultati della riclassificazione eseguita d'ufficio**, così come emergeranno dalla visura "transitoria", per intervenire tempestivamente qualora la nuova codifica non risultasse la più adatta.

2. Polizze catastrofali: la proroga selettiva al fotofinish e i chiarimenti di ANIA

D.L. 31 marzo 2025, n. 39

L'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, ad eccezione di quelle agricole, di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali (ad esempio alluvioni, terremoti e frane).

La copertura assicurativa deve riguardare i beni elencati nell'art. 2424 c.c., tra cui edifici, impianti e macchinari utilizzati per l'attività aziendale.

Nel caso di immobili in affitto, il locatario deve assicurare gli asset se il proprietario non lo ha già fatto, e nel caso di attività commerciali situate all'interno di edifici residenziali, solo l'area commerciale deve essere assicurata.

Con il D.L. 31 marzo 2025, n. 39, è stato differito, per le micro, piccole e medie

imprese, l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

In particolare:

- **per le medie imprese il termine per la stipula è differito al 1° ottobre 2025;**
- **per le piccole e micro imprese, al 31 dicembre 2025.**

Rimane fermo al 31 marzo 2025 il termine per le grandi imprese, ma per i 90 giorni successivi (ossia sino al 30 giugno 2025) non vi saranno, in caso di inadempienza, le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia l'impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Il mancato rispetto dell'obbligo non prevede una specifica sanzione ma può comportare il diniego di aiuti pubblici in caso di eventi catastrofici.

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa sulle polizze catastrofali.

3. Obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro

delle imprese: chiarimenti e scadenze

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nota 12 marzo 2025, n. 43836

In relazione all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024, il MIMIT, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ne ha delineato il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione, con specifico riferimento, tra l'altro, ai destinatari dell'obbligo, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento.

L'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025**, riguarda **tutti gli amministratori** e richiede **l'iscrizione di un indirizzo PEC personale** per ciascuno di essi.

Le società già esistenti possono **adeguarsi entro il 30 giugno 2025**.

L'obbligo riguarda tutti coloro che formalmente detengono il potere di gestione e organizzazione della società, compresi i liquidatori, indipendentemente dalla modalità di nomina. Ogni amministratore deve avere un proprio domicilio digitale, distinto da quello della

società, per garantire la trasparenza nei confronti di terzi. Tuttavia, chi ricopre la carica in più imprese può indicare la stessa PEC per ciascuna di esse.

L'obbligo si estende a **tutte le società di persone e di capitale, con l'eccezione delle società semplici** (salvo quelle agricole) **e delle società di mutuo soccorso**. Non si applica ai **consorzi** e alle **società consortili**, mentre potrebbe coinvolgere le reti di imprese con soggettività giuridica e attività commerciale.

Si ritiene che, in analogia con quanto previsto per l'iscrizione della PEC dell'impresa, anche la comunicazione e variazione delle PEC degli amministratori sia da considerarsi esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.

L'omessa indicazione della PEC dell'amministratore impedisce la conclusione del procedimento di iscrizione o di nomina, portando alla sospensione dell'istruttoria da parte della Camera di Commercio. In caso di mancata regolarizzazione entro 30 giorni, la domanda verrà rigettata.

Infine, pur non essendo previste **sanzioni** specifiche, l'omessa comunicazione della PEC rientra nelle violazioni sanzionate dall'art. 2630 c.c., con una multa da 103 a 1.032 euro, ridotta a un terzo se la comunicazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza.

4. On-line la domanda per la riammissione alla rottamazione-quater

*Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa
11 marzo 2025*

Con un comunicato stampa è stato chiarito che per essere riammessi alla definizione agevolata è necessario presentare una **domanda esclusivamente online** sul sito dell'Agenzia Entrate-delle Riscossione **entro il 30 aprile 2025**.

Nella richiesta, occorre specificare i **debiti per i quali si intende chiedere la riammissione** e il **numero di rate con cui si desidera effettuare il pagamento**, scegliendo tra un'unica soluzione, da versare entro il 31 luglio 2025, oppure un pagamento rateale, fino a un massimo di dieci rate consecutive di pari importo.

Le scadenze previste per il pagamento rateale sono: le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025, mentre le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre negli anni 2026 e 2027. Sul pagamento rateale si applicano interessi al tasso del 2% annuo, calcolati a partire dal 1° novembre 2023.

Esistono due procedure per inoltrare la richiesta di riammissione. La prima opzione è **l'invio online dall'area riservata del sito**, compilando il modulo e selezionando le cartelle o gli avvisi da includere. In alternativa, è possibile inviare la **richiesta dall'area pubblica**, compilando il modulo con il numero della cartella o dell'avviso e il numero della

“Comunicazione delle somme dovute” originaria, allegando un documento di riconoscimento e fornendo un indirizzo e-mail per ricevere la ricevuta della domanda.

Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all'area riservata EquiPro, utilizzando le credenziali Entratel.

5. Accertamenti bancari e onere della prova: il contribuente deve giustificare ogni movimento

Corte di Cassazione, Ordinanza 24 febbraio 2025, n. 4765

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'**inversione dell'onere della prova a carico del contribuente**, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una **prova** non generica, ma **analitica**, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'Ordinanza n. 4765 del 24 febbraio 2025.

Ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, spiega la Cassazione, gli stessi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito da essa ricavato, incombendo sul contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.

6. Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime agevolato per gli impatriati

Agenzia delle Entrate, Risposte a istanza di interpello, 28 febbraio 2025, nn. 53 e 55

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, rispondendo ai quesiti di due contribuenti tramite l'istituto dell'interpello.

Il regime, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, si applica ai **contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2024**.

In particolare, se il datore di lavoro estero e quello italiano coincidono, il periodo minimo di permanenza all'estero si estende da tre a sei o sette anni, a seconda

che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore o gruppo) per cui si lavorava in Italia prima del trasferimento all'estero.

Vedi l'Approfondimento

7. Imposte di registro, ipocatastali e bollo: tutte le novità nella Circolare delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 14 marzo 2025, n. 2

Con Circolare n. 2/E del 14 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori, introdotte nell'ambito della riforma fiscale dai D.Lgs. n. 139/2024 e n. 87/2024.

Tra le novità in materia di **imposta di registro** il nuovo art. 41 del Testo Unico dell'Imposta di registro (Tur) prevede che **il calcolo dell'imposta compete direttamente al soggetto obbligato al versamento** e non più all'Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione.

In materia di **trasferimento d'azienda**, invece, viene espressamente ammessa, a determinate condizioni, la **separata applicazione delle aliquote** previste per il trasferimento a titolo oneroso dei singoli beni e diritti che la compongono, in luogo di un'aliquota unica.

Relativamente all'**accesso alle banche dati del Catasto**, al fine di incentivare l'utilizzo dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta ("fuori convenzione") ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

Infine, viene razionalizzata anche la disciplina relativa all'**imposta di bollo** e i **tributi speciali**, tenendo conto delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.

In particolare, per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell'atto, **nel termine previsto per la registrazione**, tramite modello F24.

Inoltre:

- l'imposta bollo per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate si può assolvere **anche mediante contrassegno telematico**;
- è possibile presentare la **dichiarazione integrativa** per correggere errori od omissioni **anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva** sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.

**8. Detrazione IVA e reverse charge:
obbligo di dettaglio in fattura**

Cassazione, Sentenza 8 febbraio 2025, n. 3225

Ai fini della detrazione dell'IVA, ovvero dell'applicazione del meccanismo del c.d. *reverse charge*, le **fatture per prestazioni di servizi**, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere **l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi**, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'IVA ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e **l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa**, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi.

A chiarirlo la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Civile, nella Sentenza n. 3225 dell'8 febbraio 2025.

APPROFONDIMENTO

***CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE PER GLI IMPATRIATI***

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, rispondendo ai quesiti di due contribuenti tramite l'istituto dell'interpello.

Il regime, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, si applica ai **contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2024**.

In particolare, se il datore di lavoro estero e quello italiano coincidono, il periodo minimo di permanenza all'estero si estende da tre a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore o gruppo) per cui si lavorava in Italia prima del trasferimento all'estero.

L'Agenzia ha chiarito che questa regola vale anche per chi, prima del rientro in Italia, ha interrotto un rapporto di lavoro dipendente per avviare un'attività autonoma. Inoltre, è stata confermata l'ulteriore riduzione della base imponibile al 40% in presenza di figli minori. Infine, l'Agenzia ha specificato che la verifica dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione richiesti dalla normativa non può essere effettuata tramite interpello, poiché si tratta di questioni tecniche non fiscali. Questi chiarimenti

sono stati forniti nelle risposte n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025.

Periodo minimo di residenza all'estero

Uno dei quesiti posti all'Agenzia (risposta n. 53) riguarda la durata minima di residenza all'estero prima del trasferimento in Italia. La normativa prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti in Italia siano tassati al 50% fino a un massimo di 600mila euro, a condizione che il contribuente non sia stato residente fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 209/2023).

Se il lavoratore rientra per lavorare presso lo stesso datore di lavoro (residente o non residente) che lo aveva impiegato all'estero, il periodo minimo di residenza all'estero aumenta da tre a sei o sette anni, a seconda delle circostanze. Nello specifico:

- se il lavoratore non ha mai lavorato in Italia per lo stesso soggetto prima del trasferimento all'estero, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei anni;
- se il lavoratore aveva già lavorato in Italia per lo stesso soggetto o per un'azienda dello stesso gruppo prima di trasferirsi all'estero, il periodo minimo sale a sette anni.

L'Agenzia ha precisato che il tipo di rapporto contrattuale non incide su questa regola: l'allungamento del periodo minimo di residenza all'estero si applica

indipendentemente dal fatto che il lavoratore torni in Italia come dipendente o autonomo. Il fattore determinante è che il lavoratore rientri per lavorare per lo stesso soggetto per il quale ha lavorato all'estero. Nel caso esaminato, il periodo minimo richiesto era di sette anni, anche se il contribuente aveva nel frattempo svolto un'attività autonoma.

Riduzione della base imponibile in caso di figli minori

Un ulteriore aspetto chiarito dall'Agenzia riguarda la riduzione al 40% della base imponibile per i lavoratori impatriati con figli minori. Il contribuente ha chiesto conferma della possibilità di applicare questa agevolazione anche nel caso in cui entrambi i genitori ne facciano richiesta (risposta n. 53).

L'Agenzia ha confermato che tale beneficio è subordinato alla residenza del figlio minore o adottivo in Italia durante il periodo di applicazione del regime agevolato. Inoltre, ha specificato che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio dopo il rientro del genitore non comporta la perdita dell'agevolazione. La riduzione può essere applicata da entrambi i genitori, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Un altro chiarimento (risposta n. 55) riguarda i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, in particolare il riferimento alla lett. d), che richiama le definizioni contenute nel D.Lgs. n. 108/2012 e nel D.Lgs. n. 206/2007. Un contribuente ha chiesto se il possesso di un titolo di istruzione superiore di almeno tre anni sia sufficiente per accedere al regime agevolato.

L'Agenzia ha precisato che, in base ai principi generali dell'interpello (art. 11 della legge n. 212/2000), le istanze che richiedono la valutazione dei titoli di qualificazione non sono ammissibili. Tali richieste, infatti, non riguardano questioni interpretative di norme fiscali, ma accertamenti di fatto.

Pertanto, l'individuazione dei requisiti richiesti per accedere al regime agevolativo deve avvenire seguendo le disposizioni del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) per i lavoratori altamente qualificati e del D.Lgs. n. 206/2007 per le professioni regolamentate. Non essendo norme fiscali, la loro interpretazione non può essere oggetto di interpello presso l'Agenzia delle Entrate.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.